

Rechtsgeschichte Legal History

www.rg.mpg.de

<http://www.rg-rechtsgeschichte.de/rg24>
Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte – Legal History Rg 24 (2016)
<http://dx.doi.org/10.12946/rg24/446-448>

Rg **24** 2016 446–448

Paolo Astorri

La Riforma della conoscenza

Die Aufzählung dieser Beiträge zu lesen mag im ersten Moment ermüdend, vielleicht gar sinnlos erscheinen – ist es aber nicht, genauso wenig wie die Aufsätze und Exkurse zu lesen. Einerseits ist der punktuelle Zugriff so durchaus möglich, der durch die herausragenden Register noch unterstützt wird, aber nicht unbedingt sinnvoll, denn der Band birgt eine unglaubliche Fülle an Informationen, an Hinweisen für weitere Arbeiten, ja auch an Vergnügen, denn er liest sich schön. Aus den Händen legt man diesen Band nur ungerne. Wünschenswert wären allerdings zwei Dinge: Einmal, dass der Preis des Bandes nicht so prohibitiv hoch wäre, andererseits, dass Martin Bertram auch weiterhin zur Feder greift und vielleicht doch noch die eine oder andere Monographie und hoffentlich noch viele weitere Aufsätze schreibt. Kritik an dem Bande ist, trotz sorgfältiger Suche, nicht wirklich möglich und bestenfalls eines: beckenmesserisch. Ein solches Œuvre wie Martin Bertrams kann

nur dankbar empfangen werden, es ist ein marmorner Steinbruch mit Brocken unterschiedlicher Größe, der vom kleinen Kiesel bis zum großen Fels unendlich vieles liefert – feinziseliert ist es im Grunde immer. In übergroßer Bescheidenheit spricht Bertram in der Erklärung zur Bibliographie von den *gigantum umeri*, die das Werk tragen; einen vergaß er zu erwähnen: sich selbst. Eine Beschäftigung mit der Kanonistik ohne Martin Bertram und sein Werk wird wohl dauerhaft unmöglich sein, denn er bietet soliden Grund für weitere Forschung und liefert gleich noch viel Material mit. *Ultra posse nemo obligatur*. Ein »*vivant sequentes*« wäre gleichermaßen wünschenswert – aber wer hat heute noch Zeit und Mut, sich derart mit Haut und Haaren *einem* Thema zu verschreiben? Wünschens- wie lohnenswert wäre es allemal!



Paolo Astorri

La Riforma della conoscenza*

La domanda sul significato della Riforma per lo sviluppo del diritto è all'origine di questo stimolante lavoro di Mathias Schmoeckel. Com'è noto, il tema della relazione tra diritto e religione e, in particolare, tra diritto e Riforma protestante è stato affrontato anche in alcuni recenti lavori. Il saggio di Schmoeckel s'inserisce in questo dibattito proponendo, come vedremo, una suggestiva interpretazione.

All'inizio del libro, l'autore confessa l'impossibilità di realizzare anche solo una panoramica sullo sviluppo del diritto nella prima età moderna. Si tratta allora di alcuni »sondaggi« (*Sondierungen*) che potranno essere la base per successivi studi (cfr.

prefazione). Riguardo alla struttura, il libro è diviso in sei parti o capitoli distinti per lettere (A–F). Il capitolo A è dedicato alla formulazione delle questioni e alla descrizione del metodo di ricerca mentre il capitolo B descrive la nuova epistemologia che si sviluppa con la Riforma. I successivi capitoli sono dedicati all'analisi dei cambiamenti nell'ordine giuridico. Il capitolo C è dedicato al diritto pubblico mentre il capitolo D riguarda l'impatto della Riforma sul diritto penale e civile. I capitoli E ed F sono infine rispettivamente rivolti alle conclusioni e al riassunto.

Nel sedicesimo secolo la Chiesa romana aveva ormai acquisito non solo un'autorità religiosa ma

* MATHIAS SCHMOECKEL, *Das Recht der Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit*, Tübingen: Mohr Siebeck, 2014, 311 p., ISBN 978-3-16-152868-2

anche politico-legale. Per poter esser davvero efficace, la teologia luterana necessitava allora di una nuova interpretazione dell'ordine giuridico (4–5). L'ipotesi di ricerca è che l'alterazione della scienza giuridica si sia verificata a causa di un mutamento dell'epistemologia prodotto dalla Riforma, così che si potrebbe parlare di una «rivoluzione epistemologica» (8–9). L'indagine considera in primo piano le opere dei tre grandi riformatori: Martin Lutero (1483–1546), Filippo Melantone (1497–1560) e Giovanni Calvino (1509–1564), senza tralasciare uno sguardo alla Controriforma, alla scolastica e alla canonistica medievale (11–12). La novità portata dalla Riforma non può esser infatti compresa senza il confronto con gli scolastici e i canonisti (13).

Tommaso d'Aquino (1225–1274) aveva affermato la capacità dell'uomo di conoscere e quindi di compiere il bene e rifiutare il male. La ragione era, infatti, intesa come partecipazione alla creazione. Tommaso non concepiva una ragione individuale (*individuelle Vernunft*) ma soltanto una ragione unitaria (*einheitliche Vernunft*). La conoscenza (*Erkenntnis*) dei singoli uomini richiedeva quindi un riconoscimento collettivo. Inoltre, la coscienza era controllata dalla ragione e pertanto il giudizio individuale che non fosse approvato dagli altri era considerato erroneo (21). Di conseguenza la Chiesa aveva il compito di definire ciò che fosse giusto. Come Melchor Cano (1509–1560) affermava nei suoi *De locis theologicis* (1563), soltanto l'autorità della Chiesa poteva giudicare sul vero senso delle Scritture. Così, i papi erano considerati come massimi giudici e legislatori e la connessione tra filosofia, teologia e diritto pubblico formava un sistema coerente (23–24).

Martin Lutero rifiutò l'autorità della Tradizione della Chiesa riconoscendo solamente la Bibbia. Così, in netta antitesi con la Chiesa romano-cattolica, riteneva che la Sacra Scrittura potesse essere letta e compresa da chiunque. Tuttavia egli non concedeva alcuna possibilità di conoscenza all'uomo. In virtù della sua ribellione verso Dio, l'uomo era imperfetto e da ciò derivava l'impossibilità di ottenere una vera conoscenza della Bibbia con la ragione. La conoscenza era possibile solo attraverso lo Spirito donato e la grazia di Dio ricevuta (24–25).

Seguendo Lutero, Filippo Melantone sosteneva che la ragione era stata accecata dal peccato e quindi non era possibile alcuna deduzione razionale della legge naturale (26–27). Rimanevano

soltanto alcune conoscenze sulle regole necessarie al mantenimento della vita umana. Queste potevano essere apprese non solo dalla ragione, ma anche dalla coscienza (29). Dio aveva lasciato queste conoscenze perché fossero usate dall'uomo. Così l'uomo era obbligato ad utilizzarle. La conoscenza era un'opera di fede, poiché il diritto naturale coincideva con il diritto divino contenuto nel decalogo. Attraverso il diritto divino e quello naturale l'uomo otteneva la conoscenza morale. Il diritto positivo doveva allora essere conforme al diritto naturale (33–34).

Le idee di Melantone furono enormemente influenti. In campo scientifico, ad esempio, egli pose le fondamenta per una nuova epistemologia. Sostituì il giudizio di validità dato dalla corrispondenza con gli insegnamenti della Chiesa, con la possibilità per ogni uomo di conoscere. Questo significava che un'affermazione di conoscenza poteva essere falsificata quando un'altra migliore era proposta. Anche il giudizio dell'autorità era falsificabile e rimaneva sotto una generale riserva di migliore conoscenza. In questo modo, Melantone insisteva sulla responsabilità individuale e l'individualità della conoscenza (39–41). Gli individui potevano raggiungere la conoscenza attraverso l'educazione ma anche seguendo un metodo. Il metodo non era qualcosa di generalmente predefinito ma parte del processo individuale di conoscenza (46). Su questa base furono composti importanti lavori di topica (47–48), tra cui quelli di Johann Oldendorp (1488–1567) e Matthias Stephani (1576–1646).

Gli insegnamenti di Melantone costituirono inoltre il punto di partenza per una nuova scuola del diritto naturale (49–51, 56–67). Essa si basava da un lato sulla considerazione morale-teologica del diritto naturale, che coincideva con il diritto divino; dall'altro sulla conoscenza individuale del diritto naturale attraverso la quale ogni studioso del diritto poteva negare la validità delle leggi e richiedere un nuovo diritto. Il danese Niels Hemmingsen (1513–1600) fu uno dei primi seguaci di Melantone. In seguito, l'influsso di Melantone coinvolse Calvino, Jacob Arminius (1560–1609) e così Ugo Grozio (1583–1645). Attraverso i teologi Georg Gutke (1589–1634), Valentin Fromme (1601–1675) e Abraham Calov (1612–1686), invece, l'eco della Riforma giunse fino a Samuel Pufendorf (1632–1694).

Riguardo alla formulazione delle leggi, Melantone assumeva che il diritto umano poteva espan-

dere la conoscenza del diritto divino. Ogni legge umana doveva quindi sintetizzare i precetti del diritto naturale e dare una sicura e affidabile informazione sulle norme che servono alla sicurezza pubblica e all'ordine. Inoltre la legge non doveva solo essere scritta ma anche redatta nella lingua del popolo, affinché potesse essere compresa. Questo comportava chiaramente la rottura dell'unità che lo *ius commune* poteva dare (95–96). Le idee di Melantone trovarono ampio seguito in Calvino, Martin Bucer (1491–1551) e Teodoro di Beza (1519–1605), per poi essere ulteriormente utilizzate da giuristi quali Konrad Lagus (c. 1500–1546), Nicolaus Vigelius (1529–1600) e molti altri che operavano nel senso di una sistemazione del diritto (97–101). Nel diciottesimo secolo Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) e Christian Thomasius (1655–1728) potevano ancora essere messi in relazione con Melantone, così come importanti raccolte di leggi quali le *Kursächsischen Konstitutionen* del 1572 (101–103) e il *Preussische Allgemeine Landrecht* del 1794 (104–106).

Nel campo del diritto pubblico, il punto di partenza era la dottrina dei due regni. Secondo Lutero, Dio aveva ordinato due regni: il regno spirituale, guidato dallo Spirito Santo e governato con il vangelo ed il regno secolare, guidato dal principe e governato con la legge. In questo modo Lutero delegittimava la sovranità del papa. La Chiesa, infatti, non aveva autorità legislativa, ma doveva solo occuparsi della cura delle anime (146–151). Nel diritto penale, Lutero sosteneva che il principe doveva utilizzare la spada e reprimere i crimini per ordine divino (207–211). Nel diritto privato, ebbero un contributo significativo gli scritti di Lutero e di Calvino sull'usura (249–252) e poi i lavori di sistemazione di giuristi (256–265) come ad esempio Johann Apel (1486–1536) e François Connan (1508–1551).

L'autore termina osservando come la Riforma abbia portato effetti in tutti i campi del diritto.

Pertanto è necessario constatare la differenza tra le aree governate dalla confessione cattolica e le aree governate dalla Riforma. Si dovrebbe parlare di una partizione confessionale anche nel diritto. Lo scisma coinvolse, infatti, non solo i teologi ma anche i giuristi (276–277), con conseguenze perfino nel diciottesimo secolo, ad esempio nella rivoluzione francese (281–282) e nella codificazione austriaca (282–290). Inoltre la Riforma, eliminando l'autorità legislativa della Chiesa, contribuì in modo sostanziale al processo di secolarizzazione (297–298).

Das Recht der Reformation getta un accurato sguardo sulla Riforma e sulle sue implicazioni non solo nel campo del diritto, ma anche nel campo della filosofia, della politica e dell'economia. In particolare, l'idea di una «rivoluzione epistemologica» alla base del lavoro dei giuristi protestanti rivela un'immagine diversa della Riforma e dei suoi effetti nel campo del diritto. Il saggio di Schmoeckel è anche pregevole per la quantità e varietà di testi analizzati. Il lettore vi troverà una base per successive ricerche e un'ottima introduzione al tema del rapporto tra Riforma e diritto.

Il lettore più critico potrebbe osservare l'utilizzo, a volte, di astrazioni o sistemi che possono dare l'impressione di voler rinchiudere l'esperienza dei giuristi e dei teologi all'interno di schemi, che non rendono ragione del reale dinamismo. Inoltre, lo sforzo di determinare l'impatto della Riforma sul diritto porta con sé il rischio di dubbie conclusioni, che sono state rilevate da un'autorevole recensione.¹ Non si può tuttavia negare che il libro fornisce ampi spunti di riflessione e contribuisce così ad allargare gli orizzonti della storia del diritto. Il coraggio, poi, dell'autore di proporre una così delicata ed impegnativa ricerca, merita il premio di un'attenta lettura.

1 PETER OESTMANN, recensione a Mathias Schmoeckel, *Das Recht der Reformation. Die epistemologische Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit*, Tübingen: Mohr Siebeck 2014, 311 S., in: *Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz*,

Onlinerezensionen: http://www.hist-verein-pfalz.de/downloads/150219_Schmoeckel.pdf (consultato il 10 maggio 2016).